Confindustria: Nota informativa sul preposto – Relazione intermedia della commissione bicamerale infortuni sul lavoro

27 Aprile 2022

Confindustria ha diramato la Nota informativa del 26 aprile 2022 avente ad oggetto la Relazione intermedia della commissione bicamerale infortuni sul lavoro e, in particolare, il ruolo del preposto in seguito alle modifiche apportate dal DL 146/2021 (cfr. https://ance.it/ng/area-riservata/posts?BLOG=1&POST=211868).

Di seguito sono riportati i passaggi di maggiore interesse.

Definizione del ruolo di datore di lavoro, dirigente e preposto in materia di salute e sicurezza

La chiave di lettura delle modifiche alla normativa sul preposto fornita dalla Commissione ha riaffermato il principio secondo il quale le funzioni del datore di lavoro, del dirigente e del preposto devono corrispondere all'impianto gestionale ed organizzativo che gli imprenditori normalmente implementano nelle loro attività lavorative al fine del raggiungimento degli obiettivi produttivi.

Pertanto, i datori di lavoro effettuano scelte gestionali di fondo, i dirigenti impartiscono direttive generali e organizzative per lo svolgimento delle attività, mentre i preposti sovraintendono alle attività di lavoro e vigilano affinché le attività produttive si svolgano nel rispetto di quanto stabilito dalle scelte gestionali di fondo e dalle direttive generali organizzative.

La figura del preposto, inoltre, si distingue dalle prime due dal momento che questi non è dotato di autonomia decisionale.

L'obbligo di individuazione formale del preposto

Confindustria ha constatato che, con l'obbligo di individuazione formale del preposto posto in capo al datore di lavoro, è venuta meno la figura del c.d. "preposto di fatto". La Commissione non ha fornito indicazioni in merito alle modalità di individuazione, tuttavia, si ritiene opportuno che quest'ultima avvenga

con atto scritto, quantomeno ai fini probatori.

La formazione del preposto

Nella relazione intermedia la Commissione si è soffermata sulle novità riguardanti la formazione del preposto e chiarisce che la modalità di erogazione della formazione in presenza può essere validamente attuata, alternativamente, sia come presenza fisica sia come video conferenza sincrona.

Confindustria ha sottolineato nella nota in argomento l'importanza di questo passaggio della relazione intermedia, che ha confermato l'equiparazione tra formazione in presenza e videoconferenza sincrona, sulla base del rapporto diretto tra docente e discenti e sulla possibilità di interazione in tempo reale.

Modalità della vigilanza da parte del preposto

Per quanto riguarda le modalità della vigilanza da parte del preposto è stato confermato da parte della Commissione il principio – già affermato dalla Giurisprudenza – per il quale "l'obbligo di vigilanza non consiste in un obbligo di presenza continuativa di un preposto per ogni attività di lavoro", anche perché "quando la presenza di un preposto deve essere continuativa rispetto ad una attività di lavoro tale presenza continuativa viene espressamente prevista dalla legge", come nel caso dell'art. 123 del D.Lgs. 81/08 "il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto al diretta sorveglianza di un preposto ai lavori".

Quanto al numero dei preposti, nella relazione intermedia è stato affermato che la scelta è rimessa alle valutazioni gestionali ed organizzative dei datori di lavoro e dei dirigenti, i quali potranno variare il numero dei preposti sia sulla base della pericolosità delle lavorazioni da effettuare (pericolosità che deve essere ricavata dai documenti di valutazione dei rischi), sia sulla base della concreta organizzazione di tale attività. La necessità di effettuare una valutazione del numero dei preposti necessari in base alle circostanze particolari che si verificano caso per caso è stata chiarita con il seguente esempio: in caso di una attività svolta fuori sede da una squadra può essere opportuno che la squadra abbia un suo preposto; nel caso di più squadre che lavorino in uno stesso ambiente circoscritto, invece, si potrà nominare un solo preposto per tutte le squadre.

Fonte: ANCE

<u>Confindustria_nota_informativa_sul_preposto</u>